

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 254)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, DEL PACE, GERMANO, FILIPPA, ANTONICELLI**
e **GALANTE GARRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1972

Aumento del contributo dello Stato
per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. — Al termine della V legislatura la 9ª Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica approvava nella seduta — in sede legislativa — del 25 novembre 1971 il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnoli, Berthet, Lombardi, Cagnasso, Treu, Mazzoli, Brugger, Scardaccione, Benedetti, Tiberi, Ferri, Limoni, Barra, Perrino, Bonadies, Spigaroli, Belotti, Caron, De Vito, Bartolomei, Di Benedetto, Tansini, Zelioli Lanzini, recante norme per l'aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

In data 30 novembre 1971 il disegno di legge approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato veniva trasmesso alla Camera dei deputati, iscritto tra le proposte di legge col numero 3848. Lo scioglimento anticipato del Parlamento ha reso impossibile l'esame e l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte di questo ramo del Parlamento.

Ai presentatori appare superfluo ricordare le numerose benemerienze acquisite dal-

l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, ampiamente riconosciute in sede nazionale e internazionale. A tutti è noto infatti come l'Ente Parco ha tra l'altro saputo ricostruire il consistente e prezioso patrimonio faunistico e ambientale pressochè interamente compromesso dalle devastazioni avvenute durante la seconda guerra mondiale.

Fino al 1967 l'Ente Parco godeva di un contributo statale di 60.000.000 di lire, che rivelatosi assolutamente insufficiente veniva aumentato a lire 112.000.000 con la legge 9 ottobre 1967, n. 959. A questo contributo si assommavano i contributi stanziati annualmente dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta e dalla provincia di Torino.

Si deve far presente, tuttavia, che neppure quell'aumento ha risolto i numerosi e seri problemi del Parco nazionale del Gran Paradiso, derivanti dalla grande vastità della superficie del Parco stesso, dal personale insufficiente addetto alla vigilanza, e da numerose difficoltà tra cui quelle derivanti dalla presenza nel territorio del Parco di attività economiche e di numerosi insediamenti

ti umani. Le ristrettezze sopra accennate hanno avuto come risultati negativi numerosi e frequenti colpi distruttivi inferti al patrimonio faunistico dal bracconaggio, favorito anche da una perimetrazione di alcune zone del Parco che consente l'attività illegale di abbattimenti di selvaggina addirittura dalla sede stradale di fondo valle. D'altra parte le ristrettezze finanziarie hanno a più riprese nociuto alla necessaria serenità di rapporti tra l'Amministrazione del Parco e il personale, che esercita con notevole spirito di sacrificio una professione estremamente pesante, esposto al rigore del clima e anche — come è accaduto più di una volta — alle aggressioni dei braccanieri. Infine la scarsa disponibilità di mezzi finanziari ha fortemente limitato le attività di ricerca naturalistica e scientifica e la stessa opera di divulgazione, anche se l'Ente Parco, con pregevoli lavori pubblicati negli scorsi anni, ha potuto dimostrare quale potrebbe essere il suo contributo nell'attività di ricerca, di sperimentazione e di divulgazione nel quadro della campagna nazionale e mondiale in difesa dell'ambiente naturale e dell'equilibrio ecologico.

Attualmente l'Ente Parco svolge la sua attività fruendo dei seguenti contributi:

- 1) Stato: lire 112.000.000;
- 2) Regione autonoma della Valle d'Aosta: lire 48.000.000;
- 3) provincia di Torino: lire 48.000.000;
- 4) entrate straordinarie: lire 42.000.000.

Il totale degli introiti assomma quindi a lire 256.000.000.

Di contro il Parco deve sostenere annualmente una spesa di lire 275.000.000 per la retribuzione del personale dirigente e di ufficio, per i salari e indennità al personale di sorveglianza, e per i contributi assicurativi.

Oltre a dette spese l'Ente deve sostenere l'onere di attività di varia natura prime tra tutte quelle attinenti alla conservazione dei beni immobili e mobili, tra cui le sedi decentrate del Parco, i posti di guardia in alta montagna, le abitazioni delle guardia-Parco, eccetera. A ciò vanno aggiunte le spese

derivanti dagli indennizzi per danni inferti alla popolazione dalla selvaggina, i canoni d'affitto per alpeggi, eccetera.

Nel complesso le spese obbligatorie del bilancio ordinario assommano a lire 365 milioni, con un disavanzo — rispetto alle entrate ordinarie di lire 256.000.000 — di circa 105.000.000.

Ma le necessità dell'Ente Parco non possono essere limitate alle spese ordinarie: qualora ciò accadesse l'Ente sarebbe condannato a svolgere un'attività di pura conservazione senza assolvere il suo compito di studio, di ricerca, di sperimentazione e di divulgazione nel campo dell'ecologia. Nel campo della protezione del patrimonio paesistico e della divulgazione, tanto per citare un problema, urge il lavoro di ripristino e di manutenzione dell'imponente patrimonio rappresentato dalle strade, mulattiere e sentieri che per centinaia di chilometri percorrono il Parco fino alle quote più impervie. Occorre ricostruire o riattare rifugi, ricoveri, posti di guardia altrimenti esposti alla distruzione; occorre poter disporre di « guide alla natura » e di centri capaci di accogliere i visitatori del Parco al fine di favorire la visita e lo studio del Parco da parte di singoli e di collettività, segnatamente nel campo delle scuole e dei giovani. Occorre potenziare e ristrutturare il giardino di « Paradisia » (Cogne) per trasformarlo in una attrezzata ed efficiente stazione di biologia montana. Occorre inoltre estendere la superficie in proprietà al Parco, ciò al fine di poter ridurre progressivamente le aree esposte inevitabilmente alla pressione di privati che spesso — con attività generalmente contrastanti con le esigenze naturali del Parco stesso — possono creare problemi a volte molto seri al funzionamento dell'Ente.

Come dimostrano esperienze in atto presso il Parco nazionale dell'Engadina (Svizzera) la piena disponibilità del suolo da parte dell'Ente gestore consente a questo di applicare — senza incontrare difficoltà con le popolazioni — i principi protezionistici e di conservazione della natura.

Infine compiti nuovi si vanno delineando con lo stabilimento di stretti rapporti di cooperazione scientifica con il confinante Parco

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale francese della Vanoise, che ha ricevuto sanzione ufficiale con il gemellaggio che ha avuto luogo il giorno 8 luglio 1972. Questo non è un atto puramente formale ma varrà a stabilire nel futuro programmi comuni per la tutela di un territorio di circa 1.500 chilometri a cavallo di una delle più interessanti zone delle Alpi occidentali.

L'aumento del contributo dello Stato, che nella passata legislatura aveva già trovato la sanzione di un ramo del Parlamento, si impone dunque non solo come doveroso riconoscimento ad un ente che, pur in presenza di serie e prolungate difficoltà, ha assolto lodevolmente il suo compito, ma come premessa per poter fare sviluppare attività nel campo della conservazione della natura e della difesa dell'ambiente naturale, che sempre di più appaiono problemi di vitale interesse sociale.

I presentatori del presente disegno di legge si rendono conto che per assicurare al-

l'Ente Parco i mezzi necessari per poter impostare un piano di lungo periodo avente per oggetto lo sviluppo delle sue attività di ricerca, sperimentazione e protezione, nonchè per attuare un vasto programma di divulgazione nazionale e internazionale dei risultati raggiunti sarebbe necessario un aumento ben più consistente di quello contenuto nel citato disegno di legge approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato nel novembre scorso.

Tuttavia, considerando l'urgenza dell'approvazione dell'aumento dello stanziamento, considerando che la Commissione finanze e tesoro del Senato aveva accertato l'esistenza della copertura della nuova spesa a carico dello Stato i presentatori del disegno di legge riproducono esattamente il testo del disegno di legge già approvato dal Senato nella passata legislatura, anche per favorire l'iter più rapido possibile per la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, è elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con le entrate di cui al comma seguente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 la somma di lire 150 milioni prelevandola dagli stanziamenti del capitolo n. 530 dei propri stati di previsione della spesa per i suddetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.